



COMUNE DI PARENTI

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 30-04-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI/CARTELLE

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **09:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria** seduta **Pubblica** che è stata partecipata ai sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Deposito Donatella	Sindaco	Presente
Belcastro Eveline	Consigliere	Presente
Coscarelli Katia	Consigliere	Presente
Garofalo Isabella	Consigliere	Presente
Guarascio Gianluigi	Consigliere	Presente
Mele Pietro	Consigliere	Presente in videoconferenza
Perri Franco	Consigliere	Presente
Ponterio Alfredo	Consigliere	Presente
Guarascio Emma	Consigliere	Presente
Fuoco Vincenzo	Consigliere	Assente
Veltri Pasquale	Consigliere	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza la Donatella Deposito nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Luisa Geraci.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie. Tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni agevolate locali;

Vista la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che:

- l'Ente può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, o avvalendosi di atto esecutivo ai sensi dell'art. 1 c792 L. 160/2019), ovvero di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, attivando le più opportune azioni esecutive direttamente o affidandosi a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Viste la determinazione n. 21 del 28.03.2025 con la quale è stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali non rimosse;

Vista la determina n. 42 del 12.05.2025 con cui sono state determinate le somme relative al Servizio Idrico Integrato annualità 2016/2017 e tari annualità 2020/2021 da avviare all'accertamento esecutivo/riscossione coattiva;

Considerato che l'Ente ha la necessità di razionalizzare il proprio magazzino crediti, caratterizzato da una quota rilevante di residui attivi di difficile esazione;

Visto

- il parere favorevole all'adozione di tale strumento rilasciata in data **29.04.2026** dall'Organo di revisione;

Atteso che:

- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare gli equilibri di bilancio attraverso il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'obiettivo prefissato con l'adozione dello strumento della definizione agevolata è l'eliminazione delle morosità per le quali altre procedure di riscossione coattiva

potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;

- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero sarebbero inefficaci; Dato atto inoltre che:
- sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente;
- nell'adozione del predetto Regolamento si sono altresì considerate le posizioni debitorie di numerosi soggetti, per i quali l'attivazione di ulteriori procedure di riscossione coattive comporterebbero oneri aggiuntivi allo stesso Ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;
- la definizione agevolata facilita i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

Ritenuto, per quanto esposto:

- di voler aumentare l'attività di riscossione attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa per consentire il recupero delle somme;
- necessario ed opportuno, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non rimosse derivanti da IMU, TARI e Mensa scolastica e dallo stralcio dei carichi già iscritti a ruolo ed affidati al Concessionario, in accordo con lo stesso;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Rilevato infine che il presente Regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n°267/2000;

Acquisito, altresì, l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore contabile;

**PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento composto da n. **1 5** articoli, che disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, secondo quanto recato dallo stesso e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
- 4) di dare atto che la definizione agevolata si applica ai carichi relativi al periodo 2020 - 2025 e prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, subordinatamente al versamento integrale della quota capitale e delle spese di procedura;
- 5) di demandare al Responsabile del settore Finanziario e tributi l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- 6) di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Soggetto Affidatario del servizio di riscossione coattiva per gli adempimenti di competenza.
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle

scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

INTERVENTI:

Come avete avuto sicuramente modo di vedere nella, nella stampa nazionale, ma anche soprattutto quella regionale e comunale, eeeh, molti comuni hanno approvato la definizione agevolata. Tra questi ovviamente si unisce anche Parenti, perché riteniamo sia uno strumento opportuno e sicuramente di, di aiuto, non è di favore e non è tantomeno da considerarsi un condono. Almeno lo possiamo dire in maniera assolutamente tranquilla per il comune di Parenti, sicuramente non si tratta di condono perché c'è una riscossione importante dal punto di vista dell'ordinarietà. In ques-- con questo strumento diamo modo veramente alle persone di, ehm, mettersi nelle condizioni di pagare. Lo abbiamo visto perché come tutti gli altri comuni siamo stati obbligati ad affidare la riscossione coattiva, anzi abbiamo avuto l'opzione, perché in maniera diciamo responsabile, anche soprattutto dal punto di vista politico, di non affidarci, ehm, esclusivamente all'Agenzia delle Entrate che ha dei canali ovviamente talmente automatici che tolgono la possibilità di dialogo al contribuente. E quindi abbiamo preferito dare ad una so- ad una società, ehm, abbastanza consolidata nel territorio comunale l'affidamento della riscossione coattiva. Quindi abbiamo dato modo comunque, pur essendo in una situazione sicuramente di obbligo in termini di pagamento, ma di colloquio con chi doveva emettere, ha emesso questi atti, proprio per mettersi d'accordo e per rendere agevole comunque il pagamento. Nell'ottica-- In quest'ottica siamo andati, quindi proponiamo al consiglio comunale questo regolamento di definizione agevolata, che non è altro che la possibilità per i contribuenti che hanno situazioni coattive, ma anche situazioni di, eh, definizione agevolata già precedente, oppure di rateazione in corso, oppure di situazioni di ingiun-di ingiunzioni, quindi cose che purtroppo sono andate avanzate, la possibilità di, eeh, chiedere di sistemare tutte le posizioni, perché purtroppo non possono decidere se sistemare solo l'acqua o la spazzatura, oppure magari delle multe stradali, nel nostro caso non è, oppure le eventuali tasse legate comunque alle, alle imposte comunali, di, eh, pagarle togliendo sanzioni e interessi. Il che vuol dire che il soggetto adempie al suo obbligo di contribuzione dal punto di vista sociale, ma allo stesso tempo non si infierisce sulla situazione economica. Perché ripeto, nel caso di Parenti, come sicuramente anche in altri casi comunali, ma in quello di Parenti possiamo dirlo veramente a vele spiegate, si tratta veramente, tranne qualche caso isolato che comunque c'è anche, di situazioni nelle quali non è che non si è voluto sistemare, ma non si è potuto. Quindi diamo la possibilità a queste persone di onorare i loro debiti in maniera corretta, e giusta più che corretta. Quindi il-- non so se avete avuto modo di vedere il regolamento. Quindi noi proponiamo di approvare il regolamento che in linea di massima è molto, non dico simile, ma comunque...

Interviene il consigliere Veltri:

È uno standard.

Riprende il sindaco:

È uno standard nel nostro caso adeguato.

Interviene il consigliere Guarascio (Emma):

Ha effetto retroattivo? O si parte diciamo da-

Risponde il sindaco:

No, purtroppo si parte da adesso, tant'è che chi ha situazioni già pendenti fino a quella data, faccio l'esempio: qualcuno ha ricevuto per esempio il fermo macchina, no? Chiaramente quella situazione legata ai pagamenti precedenti rimane congelata in quella maniera, però può richiedere per la parte che è rimasta da pagare l'utilizzo dello strumento agevolato e quindi non pagherà sanzioni e interessi, ma si conservano, eeh, diciamo i principi che ha, che ha accompagnato la, la riscossione coattiva. Non cancella purtroppo quello che è stato pagato. L'efficacia retroattiva ce l'ha perché noi abbiamo stabilito che va dal 2014 al 2025. Abbiamo allungato di, eh, due anni rispetto a quello che lo Stato aveva previsto, perché non abbiamo la

possibilità come, ehm, regolate-- ehm, come potenza diciamo, ehm, regolamentare statutaria di andare prima del 2023, però possiamo allungare gli anni e nel nostro caso, come in tanti altri comuni, abbiamo dato possibilità di sanare anche le posizioni che arrivano fino al 31 dicembre 2025, che in realtà non sono neanche oggetto ancora di riscossione coattiva, ragion per cui, eeh, possono ancora più tranquillamente definire le posizioni debitorie. Che cosa succederà adesso quando approveremo questo regolamento? Entro 15 giorni noi dobbiamo rendere operativa questa-- operativo questo strumento, quindi faremo i moduli che saranno ovviamente debitamente pubblicizzati. Creeremo uno spazio proprio sul sito del Comune che anche chi si trova fuori dal comune del territorio comunale insomma fisico, può prendere tutti questi moduli e vediamo se riusciamo a creare una sorta di vademecum facile da consultare per far capire in maniera molto semplice cosa bisogna fare, che poi in realtà...Quello che bisogna fare è chiedere la posizione debitoria totale nei confronti dell'ente, l'ente risponde nei termini stabiliti. Se qualcuno è già interessato alla, alla riscossione coattiva, siamo noi che diciamo alla riscossione coattiva: il signore XY ha deciso di partecipare all'agevolata, quindi tieni conto di questo e ricalcolami tutto. Quindi ci sono dei pro- delle procedure semplici, perché la prima-- il primo passaggio è: io che ho dei debiti chiedo al Comune che posizione ho e poi il Comune ti spiega i tempi e come devi fare. Quindi daremo, mhm, penso quello che hanno dato tutti gli altri comuni, 60 giorni per aprire lo sportello, dopodiché si passerà alla situazione operativa. Il regolamento, come dicevo prima, eh penso l'abbiate visto quasi tutti perché è stato uno dei primi atti che abbiamo dato a disposizione degli uffici per, eh la trasmissione ai soggetti interessati. Quindi se ci sono delle domande passerei all'eventuale, eehh, chiari-chiarimenti o richieste appunto di, mhm, di dubbi o di cos'altro. E poi passiamo ovviamente alla votazione.

Interviene il consigliere Guarascio (Emma):

Va bene.

Riprende il sindaco:

Quindi non ci sono domande. Eehh, possiamo passare direttamente alla votazione del punto: chi vota a favore dello strumento proposta di definizione agevolata? A favore. Quindi all'unanimità. Questo, eh è importante perché ovviamente si comprende ... Ok. Perfetto. Quindi il punto numero uno: approvazione regolamento definizione agevolata tributi comunali approvato all'unani-all'unanimità e anche in termini di esecutività dello stesso atto.

VOTAZIONE

Unanimità dei presenti.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 165/2001;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti 0 resi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, la proposta ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI/CARTELLE

Con **voti favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti 0** ai sensi dell' art. 134, comma 4, dichiara la medesima deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL Sindaco
Donatella Deposito

IL Segretario Comunale
Luisa Geraci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica - finanz.**

Data: 15-05-2026

Il Responsabile del servizio

Deposito Donatella



COMUNE DI PARENTI

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 30-04-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI/CARTELLE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. 326 Registro delle Pubblicazioni

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69, si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line il **15-05-2026**

Parenti li, 15-05-2026

IL Segretario Comunale
Luisa Geraci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).